

COMUNE DI
BORGO VALBELLUNA
P r o v i n c i a d i B e l l u n o

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE
N. 40 del 06/08/2020

ad oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI E RELATIVE AGEVOLAZIONI ANNO 2020.

L'anno duemilaventi addì sei del mese di Agosto alle ore 20:30 il Consiglio Comunale, convocato in modalità telematica, si è riunito in Prima convocazione, mediante utilizzo di collegamento elettronico, ai sensi dell'art. 23-ter del D. Lgs. 82/2005 e in conformità alle misure previste dal DPCM 08.03.2020 e dall'art. 73 del D.L. 17 Marzo 2020 n. 18 ai fini di contenimento del rischio di contagio da COVID-19, secondo i criteri stabiliti con apposito Decreto del Sindaco n. 2 dell'1.04.2020. La pubblicità della seduta è garantita mediante diretta streaming. Sono presenti alla trattazione dell'argomento sopra specificato, in collegamento digitale, i Signori:

N.	NOMINATIVO	RUOLO	P	A
1	CESA STEFANO	Sindaco	X	
2	DEOLA SIMONE	Consigliere	X	
3	FRAPPORTI MONICA	Consigliere	X	
4	ISOTTON ANNA	Consigliere	X	
5	BASSANELLO PIER-LUIGI	Consigliere	X	
6	CORSO MARILISA	Consigliere	X	
7	BORTOLINI ROSANNA	Consigliere	X	
8	BEN GIAMPAOLO	Consigliere	X	
9	BERNARD MARTINO	Consigliere	X	
10	DEOLA RENATO	Consigliere	X	
11	TRINCERI CALOGERO MATTEO	Consigliere	X	
12	CENTA MARA	Consigliere		G
13	COLLE FLAVIA	Consigliere	X	
14	DALL'ASEN OLIVIERO	Consigliere		G
15	CIET MARTINA	Consigliere		G
16	DAL MAGRO DARIO	Consigliere	X	
17	VELLO ARMANDO	Consigliere		G

Presenti: **13**

Presiede il Sindaco Ing. Stefano Cesa.

Partecipa in collegamento telematico il Segretario Comunale Dr.ssa Alessia Rocchi con funzioni consultive referenti e di assistenza.

Il Presidente, constatato che il Collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione, in modalità telematica dell'argomento sopra indicato.

COMUNE DI BORGO VALBELLUNA

Provincia di Belluno

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), che comprende tra le sue componenti la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore,
- per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell'articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019, *a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);*
- ai sensi del comma 780 del medesimo articolo 1, dal 1 gennaio 2020, è abrogato *il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;*

VISTA la disposizione del comma 682 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 che, nella parte relativa alla TARI, si prevede che *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*

a) *per quanto riguarda la TARI:*

1. *i criteri di determinazione delle tariffe;*
2. *la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
3. *la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
4. *la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
5. *l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;*

VISTO il regolamento per l'applicazione della Tari anno 2020, approvato dal Consiglio comunale in data odierna, ove si definiscono gli aspetti sopra descritti e le agevolazioni per il Comune di Borgo Valbelluna nel rispetto delle specificità proprie dei comuni fusi di Lentiai, Mel e Trichiana;

RILEVATO che:

COMUNE DI BORGO VALBELLUNA

Provincia di Belluno

- ai sensi dell'art. 1, comma 651, della richiamata Legge 147/2013 *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”* ;
- ai sensi dell'art. 1 comma 652 *il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, si può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.)*;
- ai sensi dell'art. 1, comma 683, *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia*
- ai sensi del comma 654 del suddetto articolo 1, *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36”*;
- le tariffe del tributo Tari da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

VISTA la legge n. 205/2017 che, ai commi 527-528-529 e 530 dell'articolo 1, ridisegna le competenze dell'autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, che diventa Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ampliando in tal modo le competenze al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, urbani e assimilati, per garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse;

RILEVATO che, nel corso del 2019, l'intervento di ARERA è stato caratterizzato dall'approvazione di due importanti deliberazioni, precedute dai documenti di consultazione, n. 351/2019 recante orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 e il documento n. 352/2019 recante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, che hanno portato all'emanazione della deliberazione ARERA n. 443 del 31 Ottobre 2019 e n. 444 del 31 ottobre 2019;

EVIDENZIATO che la deliberazione n. 443/2019 dispone in merito alla definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, prevedendo di riformulare interamente i piani finanziari dei rifiuti con la modalità dei

COMUNE DI BORGO VALBELLUNA

Provincia di Belluno

costi efficienti e di attivare un percorso di approvazione con effetto dall'anno di applicazione 2020 che prevede:

- ☐ la proposta del gestore del servizio rifiuti;
- ☐ la validazione dall'ente territoriale che svolge le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, ai sensi dell'articolo 3 bis del dl 138/2011*
- ☐ l'approvazione da parte di ARERA, fermo restando la competenza degli altri soggetti coinvolti;

RILEVATO

- che il decreto legge 124/2019, in considerazione delle difficoltà operative derivate dalla riclassificazione dei costi efficienti, all'articolo 57 bis, modifica la legge 147/2013 mediante la nuova previsione del comma 683 bis che prevede *“In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”*;
- per effetto delle ulteriori disposizioni contenute nel decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito in legge n. 27/2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici, all'articolo 107 si prevede, al comma 5, *che i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.*
- Per effetto delle nuove disposizioni contenute nel decreto legge 34/2020 (cosiddetto decreto rilancio), all'articolo 148 si dispone l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe della TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 mediante l'abrogazione del sopra citato comma 4 dell'articolo 107 del dl 18/2020 e del comma 683 bis della Legge 147/2013;

CONSIDERATO che

- il percorso avviato per la definizione del nuovo PEF 2020 è fondato sul nuovo sistema di riclassificazione dei costi che assume come base di riferimento le risultanze di costo del consuntivo 2018
- le criticità generate sull'economia locale e sullo stile di vita per effetto del cosiddetto provvedimento di lockdown nazionale comportano rilevanti modifiche sulla gestione rifiuti in grado di incidere notevolmente sul sistema dei costi per l'anno 2020, in ragione dei diversi quantitativi di rifiuto e dei nuovi ed eccezionali interventi derivanti dalla situazione epidemiologica da COVID 19

COMUNE DI BORGO VALBELLUNA

Provincia di Belluno

- la situazione descritta al punto precedente comporta la necessità di dare applicazione a interventi di riduzione e di agevolazione TARI, in ragione sia delle indicazioni ARERA sia delle indicazioni dei singoli comuni in attuazione della potestà agli stessi conferita;

VISTA la deliberazione ARERA 238/2020 recante *adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19*, che definisce i fattori relativi alle dinamiche di costo correlate all'emergenza COVID 19, al recupero dei maggiori o minori costi derivanti dal raffronto del piano 2019 rispetto al 2020 e alla possibilità di finanziare le agevolazioni dovute ai fattori di rettifica di cui alla deliberazione ARERA 158/20 mediante il conguaglio sulle annualità future, fino a tre:

- $COV_{TV,2020}^{exp}$ è la componente aggiuntiva di costo variabile, avente natura previsionale,

destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, di cui al comma 7 bis.1. Tale componente può assumere valore positivo o negativo.

- $COV_{TF,2020}^{exp}$ è la componente aggiuntiva di costo analoga al punto precedente, relativa alla parte fissa;

- $COS_{TV,a}^{exp}$ è la componente aggiuntiva di natura previsionale destinata alla copertura degli oneri variabili derivanti dall'attuazione delle misure di tutela a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate come individuate dalla deliberazione 158/2020/R/RIF, di cui al comma 7 ter.1; si tratta delle agevolazioni facoltative dell'articolo 3

- $RCND_{TV}$ $RCND_{TV}$ è la componente di rinvio alle annualità successive di una quota dei costi, a decurtazione delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile, derivante dal recupero delle mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020 a seguito dell'applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche di cui al successivo comma 7 ter.2.

RAVVISATA la necessità di avvalersi della speciale disposizione contenuta nel comma 5 dell'articolo 107, rinviando l'approvazione del piano economico finanziario al termine ultimo del 31.12.2020, avvalendosi della possibilità di mantenere per il medesimo anno 2020 le tariffe 2019 formulate a copertura dei costi 2019, con applicazione del meccanismo di conguaglio previsto dal medesimo articolo 107 ed esplicitato nella deliberazione ARERA 238/2020 sopra citata;

VISTA la deliberazione ARERA n. 158 del 5 maggio 2020 *Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da covid-19* che individua:

- all'articolo 1, i fattori di rettifica per il riconoscimento di riduzioni obbligatorie a favore delle attività economiche sospese per effetto dei DPCM, sulla base delle tabelle 1a, 1b e 2 allegate al decreto

COMUNE DI BORGO VALBELLUNA

Provincia di Belluno

- all'articolo 2, le riduzioni facoltative a favore delle attività economiche non soggette a sospensione ove sia documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di sospensione temporanea, anche su base volontaria, delle proprie attività, sulla base della tabella 3 allegata al decreto;

VISTA la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto *La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19* dalla quale emerge l'ampia potestà dei comuni di approvare agevolazioni in forza del comma 660 dell'articolo 1 della legge 147/2013 che disciplina le agevolazioni finanziate con risorse provenienti dal bilancio comunale, possibilità confermata dalla deliberazione ARERA 238/2020;

CONSIDERATO che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo a causa dell'emergenza sanitaria;

ATTESO che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

RITENUTO di prevedere con il presente atto, in considerazione della situazione emergenziale e delle facoltà previste nel regolamento comunale TARI, specifiche riduzioni per le utenze non domestiche sottoposte a blocco delle attività rivolta a causa dell'emergenza Covid-19 mediante finanziamento della riduzione ricorrendo a fondi del bilancio comunale, ai sensi delle disposizioni contenute all'articolo 28 *Agevolazioni* del regolamento TARI:

- per le utenze non domestiche: applicazione della riduzione del 25% sulla quota pari al 60% del tributo dovuto, misura definita in ragione dell'incidenza media dei costi variabili sul sistema di gestione, tenuto conto dei diversi sistemi tariffari in uso ai tre ambiti comunali fusi, ad esclusione delle utenze destinate a Supermercato, vendita di generi alimentari, farmacie, tabaccherie, fermo restando la possibilità di accedere alla riduzione in caso di chiusura effettiva per almeno 30 giorni nel periodo di cosiddetto lockdown individuato dai DPCM, mediante presentazione di auto dichiarazione attestante il periodo di chiusura;
- per le utenze non domestiche costituite da case di cura, riduzione della tariffa pari all'intera quota variabile dovuta ai fini TARI per l'anno 2020, in ragione della necessità di contribuire al sostegno economico delle case di cura presenti nel territorio caratterizzate da una forma di gestione di matrice pubblica e che risultano particolarmente colpite dall'emergenza sanitaria;

ACCERTATO che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato pari ad € 58.000 e che tale minor gettito sarà finanziato mediante i fondi accantonati nel bilancio di previsione 2020/2022 consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio;

VISTA la delibera del Commissario prefettizio n. 10 del 9 aprile 2019, avente ad oggetto *Aliquote tributi comune di Borgo Valbelluna*, che approva le Tariffe 2019 per l'ambito territoriale dell'estinto comune di

COMUNE DI BORGO VALBELLUNA

Provincia di Belluno

Trichiana, la deliberazione del consiglio comunale di Mel n. 5 del 14 gennaio 2019 e la deliberazione del consiglio comunale di Lentiai n. 37 del 28 dicembre 2018, che approvano le tariffe della TARI per l'anno 2019 e confermate dalla citata delibera del Commissario; prefettizio, per le utenze domestiche e non domestiche, finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2019, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, l. 27/12/2013, n. 147 con un gettito complessivo atteso a copertura dei costi 2019 ammonta a euro 1.222.131, di cui una parte, per l'anno 2020, troverà finanziamento a carico del bilancio comunale per l'importo di euro 58.000 in ragione delle agevolazioni in approvazione con il presente provvedimento;

CONSIDERATO altresì l'art. 58-quinquies del D.L. n. 124/2019 – (Modifiche all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158) il quale prevede:

All'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "uffici, agenzie, studi professionali", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "uffici, agenzie";*
- b) le parole: "banche ed istituti di credito", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "banche, istituti di credito e studi professionali"*

VISTO l'art. 53, comma 16, della l. 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della l. 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*.

DATO ATTO che il Consiglio di Bacino delle Dolomiti benchè costituito non risulta essere ancora operante ai fini dell'applicazione del MTR 443/2019 e che pertanto le relative funzioni sono di competenza del comune che non ha ancora concluso la formazione del PEF conforme alla citata deliberazione ARERA

VISTO l'articolo 107, comma 2, del dl 18/2020 convertito in legge 27/2020 che, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al 31 Luglio 2020, successivamente diventato 30 settembre ad opera del dl 34/2020;

VISTO l'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di *"efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali"* il quale è intervenuto nella disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, introducendo nel corpo dell'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, precise regole sull'efficacia delle delibere adottate dal 2020;

COMUNE DI
BORGO VALBELLUNA
P r o v i n c i a d i B e l l u n o

RILEVATO che, ai sensi della predetta normativa e delle indicazioni contenute nella circolare n. 2/DF/2019, la mancata pubblicazione delle deliberazioni sul sito internet ministeriale, non incide sull'applicabilità delle aliquote o delle tariffe oggetto di conferma e ciò in considerazione dell'operare del meccanismo di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, in virtù del quale in caso di mancata approvazione entro il termine di bilancio le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ma che si ritiene necessario procedere alla trasmissione della presente deliberazione in quanto assunta in forza della facoltà indicata dal comma 5 dell'articolo 107 del dl 18/2020;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica ed contabile, resi dai competenti Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 ;

UDITO l'intervento del Sindaco il quale richiama quanto emerso in sede di presentazione e discussione del punto precedente, essendo stata riunita in un'unica discussione la trattazione dei punti relativi all'approvazione del Regolamento TARI e all'approvazione delle relative tariffe;

A seguito apposita votazione espressa in forma palese, con il seguente risultato proclamato dal Sindaco:

Presenti: 13 consiglieri,

Astenuti: n. 2 consiglieri (Flavia Colle e Dario Dal Magro),

Votanti: 11 consiglieri,

Favorevoli: 11 consiglieri,

Contrari: nessun consigliere,

DELIBERA

1. di richiamare la premessa, parte integrante della presente proposta di deliberazione;
2. di confermare anche per l'anno 2020 le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, come determinate con le delibere citate in premessa relative agli ex Comuni di Lel, Trichiana e Lentiai, fusi nel Comune di Borgo Valbelluna, come riportate nei prospetti allegati sub A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con aggiornamento relativo alla tipologia relativa agli studi professionali come da Regolamento TARI approvato in data odierna;
3. di approvare, per l'anno 2020, le seguenti riduzioni TARI:
 - per le utenze non domestiche: applicazione della riduzione del 25% sulla quota pari al 60% del tributo dovuto, misura definita in ragione dell'incidenza media dei costi variabili sul sistema di gestione, tenuto conto dei diversi sistemi tariffari in uso ai tre ambiti comunali fusi, ad esclusione delle utenze destinate a Supermercato, vendita di generi alimentari e farmacie, fermo restano la possibilità di accedere alla riduzione in caso di chiusura effettiva per almeno 30 giorni nel periodo di cosiddetto lockdown individuato dai DPCM, mediante presentazione di auto dichiarazione attestante il periodo in questione;

COMUNE DI BORGO VALBELLUNA

Provincia di Belluno

- per le utenze non domestiche costituite da case di cura, riduzione della tariffa pari all'intera quota variabile dovuta ai fini TARI per l'anno 2020, in ragione della necessità di contribuire al sostegno economico delle case di cura presenti nel territorio caratterizzate da una forma di gestione di matrice pubblica e che risultano particolarmente colpite dall'emergenza sanitaria;
- 4 di dare atto che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato pari ad € 58.000 e che tale minor gettito sarà finanziato mediante i fondi accantonati nel bilancio di previsione 2020/2022, garantendo il mantenimento degli equilibri di bilancio;
- 5 di stabilire le seguenti rate e scadenze di versamento della TARI per l'anno 2020:
- a) 1° rata 30 ottobre 2020
 - b) 2° rata 1 marzo 2021
- con la precisazione che le eventuali eccedenze di conferimenti/svuotamenti verranno addebitate in occasione del primo conguaglio anno 2021 a seguito approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 assieme all'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019.
- 6 di dare atto che sull'importo del Tributo Tari si applica il tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19, d.lgs. 30/12/1992, n. 504, nella misura determinata dalla Provincia di Belluno;
- 7 di dare atto che l'importo del gettito presunto TARI, sulla base dell'estrazione tariffaria aggiornata, ammonta a euro 1.222.131, aggiornato sulla base della simulazione della bollettazione 2020, con una riduzione di euro 58.000 derivante dalle riduzioni di cui sopra;
- 8 di dare atto che, *ai sensi del citato articolo 107 del dl 18/2020, entro il 31 dicembre 2020* si procederà alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e che l'eventuale differenza tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 saranno oggetto di conguaglio sugli anni successivi, a decorrere dal 2021, ai sensi della deliberazione ARERA n. 238/2020;
- 9 di dare atto che si procederà nell'odierna seduta alle opportune variazioni di bilancio in considerazione degli effetti derivanti dal presente provvedimento sugli equilibri di bilancio;
- 10 di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero, come meglio indicato in premessa.

COMUNE DI
BORGIO VALBELLUNA
P r o v i n c i a d i B e l l u n o

Ai sensi dell'art. 5, comma III della Legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento Amministrativo è il Sig./la Sig.ra [Maurizio Schenal] e che i soggetti interessati potranno accedere ai documenti presso Ufficio Tributi Unione Montana Valbelluna.

COMUNE DI
BORGO VALBELLUNA
P r o v i n c i a d i B e l l u n o

=====

Si dispone che la presente deliberazione venga pubblicata e comunicata con le modalità e nelle forme previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il SINDACO
Stefano Cesa

Il SEGRETARIO COMUNALE
Alessia Rocchi

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

=====

La stampa di copia analogica del presente documento informatico, predisposta secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è valida ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3-bis, comma 4-bis del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

ALL. A)

TARI MIEL

TARIFFE TARI 2019

UTENZE DOMEST. SENZA COMPOSTER			
NR	NR	TARIFFA 2019	TOTALE
COMP	UTEN		FLUSSI
1	439	72,17	31.682,63
2	248	134,10	33.256,80
3	161	185,08	29.797,88
4	130	225,56	29.322,80
5	38	259,40	9.857,20
6	8	292,30	2.338,40
8	1	360,92	360,92
TOTALE	1.025		136.616,63

UTENZE DOMEST. CON COMPOSTER			
NR	NR	TARIFFA 2019	TOTALE
COMP	UTEN		FLUSSI
1	450	60,00	27.000,00
2	530	113,00	59.890,00
3	315	157,00	49.455,00
4	231	190,00	43.890,00
5	58	218,00	12.644,00
6	8	241,00	1.928,00
7	2	266,00	532,00
8	2	295,00	590,00
TOTALE	1.596		195.929,00

UTENZE DOMEST. PER CASE SPARSE			
NR	NR	TARIFFA 2019	TOTALE
COMP	UTEN		FLUSSI
1	133	35,00	4.655,00
2	3	61,00	183,00
3	1	91,50	91,50
4	3	102,00	306,00
TOTALE	140		5.235,50

CASE DI MONTAGNA RESIDENTI			
NR	NR	TARIFFA 2019	TOTALE
UTEN			FLUSSI
318	15,00		4.770,00
TOTALE			

CASE DI MONTAGNA NON RESIDENTI			
NR	NR	TARIFFA 2019	TOTALE
UTEN			FLUSSI
175	50,00		8.750,00
TOTALE			

CASE SFITTE RESIDENTI			
NR	NR	TARIFFA 2019	TOTALE
UTEN			FLUSSI
507	65,00		32.955,00
TOTALE			

CASE SFITTE NON RESIDENTI			
NR	NR	TARIFFA 2019	TOTALE
UTEN			FLUSSI
550	65,00		35.750,00
TOTALE			

CASE SFITTE RES. IN CASA DI RIPOSO			
NR	NR	TARIFFA 2019	TOTALE
UTEN			FLUSSI
51	20,00		1.020,00
TOTALE			

UTENZE MERCATO SETTIMANALE			
NR	NR	TARIFFA 2019	TOTALE
UTEN			FLUSSI
FR/VER.	4	INVAR.	1.580,00
ABB/...	10	INVAR.	2.065,00
FIORI/...	2	INVAR.	445,00
MARCON	1	INVAR.	95,00
TOTALE	17		4.185,00

UTENZE NON DOMESTICHE			
NR	NR	TARIFFA 2019	TOTALE
UTEN			FLUSSI
323	INVAR.		75.000,00
TOTALE			

UTENZE NON DOMESTICHE			
NR	NR	TARIFFA 2019	TOTALE
UTEN			FLUSSI
245	45,00		11.025,00
8	9,00		72,00
2	29,75		59,50
25	92,00		2.300,00
5	20,00		100,00
3	400,00		1.200,00
TOTALE	288		14.756,50

TOTALE	514.967,63
--------	------------

2019

TARI TRICHIANA ALL.A)

DOMESTICHE CON COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Componenti nucleo familiare	n° utenze ANNO 2019	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA NETTA TOTALE	ENTRATA PREVISTA
1 persona	372	€ 30,5714	€ 37,6200	€ 68,1914	€ 25.287,8200
2 persone	465	€ 32,0000	€ 71,8542	€ 103,8542	€ 48.146,5700
3 persone	261	€ 32,6667	€ 109,0980	€ 141,7700	€ 36.955,7300
4 persone	199	€ 33,4286	€ 144,8370	€ 178,2656	€ 35.213,5600
5 persone	42	€ 34,0952	€ 180,9522	€ 215,0474	€ 9.032,1000
6 persone o più	11	€ 35,1429	€ 194,8716	€ 230,0145	€ 2.530,1100
seconde case non residenti	111	€ 30,5700	€ 36,0400	€ 66,6100	€ 7.290,4900
casere e 2^ case residenti	245	€ 30,5714	€ 0,0000	€ 30,5714	€ 8.101,0500

1706

€ 172.557,4300

DOMESTICHE SENZA COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Componenti nucleo familiare	n° utenze ANNO 2019	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA NETTA TOTALE	ENTRATA PREVISTA
1 persona	241	€ 30,5714	€ 59,4396	€ 90,0110	€ 21.533,1600
2 persone	203	€ 32,0000	€ 105,3360	€ 137,3360	€ 27.793,0100
3 persone	139	€ 32,6667	€ 142,2036	€ 174,8703	€ 24.252,5300
4 persone	101	€ 33,4286	€ 162,5184	€ 195,9470	€ 19.790,9500
5 persone	25	€ 34,0952	€ 203,1480	€ 237,2500	€ 5.931,0000
6 persone o più	6	€ 35,1429	€ 214,4340	€ 249,5769	€ 1.497,4800
seconde case non residenti	254	€ 30,5700	€ 51,8400	€ 82,4100	€ 20.704,0000
case non residenti oltre la prima	24	€ 30,5714	€ 0,0000	€ 30,5714	€ 733,6800

993

€ 122.235,8100

€ 294.793,2400

2019 NON DOMESTICHE

TARI TRICHIANA ALTA

N°	Categoria	N. UTENZE	Superficie fissa in mq.	Superficie variabile in mq.	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA RISULTANTE	ENTRATA PREVISTA
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, caserme	6	1190	1190	€ 0,309	€ 0,789	€ 1,098	1306,630
2	Cinematografi e teatri, sale riunioni	4	961	961	€ 0,156	€ 0,640	€ 0,796	764,960
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	89	18235	12561,75	€ 0,392	€ 0,639	€ 1,031	15175,110
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, palestre	4	581	581	€ 0,412	€ 0,998	€ 1,410	819,210
5	Esposizioni, autosaloni	12	6309	2472,75	€ 0,319	€ 0,536	€ 0,855	3337,990
6	Alberghi e agriturismi con ristorante	4	1351	1058,5	€ 0,608	€ 1,255	€ 1,863	2149,840
7	Alberghi e agriturismi senza ristorante, affittacamere, B&B	13	1415	1355	€ 0,482	€ 1,202	€ 1,684	2310,740
8	Case di cura e riposo, convivenze	1	1948	1948	€ 0,543	€ 4,916	€ 5,459	10634,130
9	Uffici, agenzie, studi professionali, ambulatori, autoscuole, studi artistici	78	6439	6439	€ 0,841	€ 2,274	€ 3,115	20057,670
10	Banche ed istituti di credito	5	864	864	€ 0,593	€ 2,814	€ 3,407	2943,650
11	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	21	1982	1865	€ 0,628	€ 1,111	€ 1,739	3313,250
12	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3	291	291	€ 0,876	€ 1,332	€ 2,208	642,530
13	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli	3	275	275	€ 0,719	€ 0,976	€ 1,695	466,130
14	Banchi di mercato beni durevoli	4	180	180	€ 0,722	€ 2,870	€ 3,592	188,510
15	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	10	674	674	€ 0,822	€ 1,267	€ 2,089	1408,010
16	Attività artigianali tipo botteghe: idraulico, fabbro, elettricista, lavanderia	8	434	434	€ 0,642	€ 0,844	€ 1,486	844,920
17	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista	11	2275	1094	€ 0,644	€ 0,959	€ 1,603	2514,240
18	Attività industriali con capannoni di produzione	5	2282	2282	€ 0,373	€ 0,959	€ 1,332	3039,620
19	Attività artigianali di produzione beni specifici (edili, marmi, maglifici, falegnamerie)	25	8373	1925,25	€ 0,515	€ 0,975	€ 1,490	6189,220
20	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	6	1261	1229,5	€ 2,869	€ 2,862	€ 5,731	7136,650
21	Mense, birrerie, amburgherie, paninoteche	2	700	700	€ 2,869	€ 2,862	€ 5,731	4011,700
22	Bar, caffè, pasticceria, gelateria	17	1975,5	1975,5	€ 2,672	€ 2,780	€ 5,452	10770,260
23	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, forni	11	3508	3427	€ 1,330	€ 1,965	€ 3,295	11399,710
24	Plurilicenze alimentari e/o miste	0	0	0	€ 1,158	€ 1,222	€ 2,380	0,000
25	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6	495	495	€ 3,375	€ 2,662	€ 6,037	2988,310
26	Ipertmercati di generi misti	0	0	0	€ 1,167	€ 1,258	€ 2,425	0,000
27	Banchi mercato generi agro-alimentari, fiori, frutta	8	300	265	€ 2,310	€ 5,000	€ 7,310	371,880
28	Discoteche, night club, sale giochi	1	510	510	€ 0,746	€ 0,941	€ 1,687	860,370
29	Attività senza identificazione di precisi locali	61	1220	1220	€ 0,824	€ 3,262	€ 4,086	4984,920
		418	66.028,50	48.273,25				120.430,180

TARI LENTIAI ALLA)

~~Allegato sub B) alla proposta deliberativa~~

TARIFFA TARI ANNO 2019

UTENZE DOMESTICHE

Descrizione	Tariffa senza composte			Tariffa con composte			CONFERIMENTI
	Utenze	q. fissa	q. variab.	Utenze	q. fissa	q. variab.	INCLUSI **
Nucleo 1 persona	206	€ 22,58	€ 62,50	200	€ 22,58	€ 41,56	2
Nucleo 2 persone	120	€ 22,58	€ 117,25	257	€ 22,58	€ 77,95	2
Nucleo 3 persone	90	€ 22,58	€ 163,98	139	€ 22,58	€ 109,12	3
Nucleo 4 persone	62	€ 22,58	€ 203,03	112	€ 22,58	€ 135,10	4
Nucleo 5 persone	14	€ 22,58	€ 242,11	25	€ 22,58	€ 161,08	4
Nucleo 6 persone	3	€ 22,58	€ 263,45	2	€ 22,58	€ 243,45	4
Nucleo 7 persone	4	€ 22,58	€ 312,97	3	€ 22,58	€ 284,56	4
Nucleo 8 persone	1	€ 22,58	€ 361,55	0	€ 22,58	€ 319,89	4
Nucleo 9 persone	0	€ 22,58	€ 411,07	0	€ 22,58	€ 354,09	4
Nucleo 10 persone	1	€ 22,58	€ 461,00	0	€ 22,58	€ 395,99	4
Nucleo 11 persone	0	€ 22,58	€ 510,12	0	€ 22,58	€ 443,61	4
Nucleo 12 persone	0	€ 22,58	€ 559,00	1	€ 22,58	€ 491,00	4
Utenza seconde case:							
Utenza per residenti	296	€ 66,70					
Utenza per non residenti	408	€ 85,80					

* Conferimenti del secco inclusi nella tariffa base per le utenze domestiche dei residenti.
Per ogni ulteriore svuotamento la tariffa è pari a 10,00 euro.

TARI LENTIAI AULA)

UTENZE NON DOMESTICHE

Fisso per utenza € 48,40=

Tariffa fissa per le utenze non domestiche in cui non si è svolta attività produttiva: € 57,00

	Descrizione	n. utenze	tariffa
			al mq
A	Collettività, convivenze, scuole, associazioni, luoghi di culto, musei, biblioteche, mense, cinematografi e teatri	13	0,96
B	Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi	3	1,02
C1	Esposizioni, magazzini merce non deperibile, autosaloni, autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	143	0,54
C2	Magazzini di merce deperibile	12	0,88
D1	Alberghi con ristorante	2	1,64
D2	Alberghi senza ristorante, bed and breakfast, affittacamere	2	1,11
E	Uffici, agenzie, studi professionali, ambulatori, banche ed istituti di credito	68	1,64
F	Negozi di beni durevoli	22	1,80
G	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	4	2,13
H1	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, autolavaggio, lavasecco, fotografo, tipografia, ottico	20	0,91
H2	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	6	1,44
I	Carrozzeria, gommista, autofficina, elettrauto	14	1,47
L	Attività industriali con capannoni di produzione	3	0,84
M	Attività artigianali di produzione beni specifici	28	1,02
N	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, agriturismi, pub, birrerie, amburgherie	6	5,40
O	Bar, caffè, pasticceria, discoteche	13	4,75
P	Supermercato, macelleria, pane e pasta, salumi e formaggi, generi alimentari, plurilicenze alimentari e/o miste, ipermercati di generi misti	13	3,28
R	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6	6,22

Alla suddetta tariffa va aggiunto, ai sensi della normativa vigente (ART. 1 comma 666 della legge 147/2013), il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, nella misura del 5%.